



*Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO I
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E VIGILANZA

Lettera inviata solo tramite e-mail.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art.43, comma 6,
DPR 445/2000 e dell'art. 47 commi 1 e 2, D.Lgs 82/2005

A tutti i Direttori regionali Musei

Ai Direttori degli Istituti dotati di
autonomia speciale

LORO INDIRIZZI E-MAIL

MIBACT|MIBACT_DG-MU_SERV I|08/02/2021|0002514-P CIRCOLARE N 11

Oggetto: Accordo quadro uso immagini dei musei statali – Fondazione Alinari.

Si comunica che in data 27 dicembre 2020 la scrivente Direzione generale ha sottoscritto, con la Fondazione Alinari per la Fotografia, interamente partecipata dalla Regione Toscana, che ha ereditato l'archivio fotografico Alinari, l'accordo quadro allegato alla presente, della durata di cinque anni, sul presupposto del quale le SS.LL. potranno stipulare i conseguenti accordi applicativi di dettaglio, secondo l'unito modello predisposto.

Rimangono escluse le immagini dell'archivio dichiarato di interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per la Toscana in data 20 giugno 1980, in quanto patrimonio culturale di proprietà della Regione Toscana.

In ragione dell'appartenenza della Fondazione alla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 108, co. 3, è consentito l'uso da parte della Fondazione delle immagini a titolo gratuito per finalità di valorizzazione della Regione, purché attuate senza scopo di lucro.

Il Direttore generale
Prof. Massimo Osanna

SM





Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI

ACCORDO QUADRO

TRA

il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione Generale Musei, con sede a Roma, in via di San Michele 22, in persona del Direttore, Prof. Massimo Osanna, in seguito “DG-Musei”

E

la FAF Toscana – Fondazione Alinari per la Fotografia, in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, con sede a Firenze in via Farini n. 8 – C.A.P. 50124 P. IVA 94292420489, in seguito “Fondazione”

PREMESSO CHE

- a) l’art. 106 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” (in seguito anche solo “Codice”) disciplina l’uso individuale di beni culturali disponendo che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna per finalità compatibili con la loro destinazione culturale a singoli richiedenti e che per i beni in consegna al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (in seguito anche solo “Ministero”), il Ministero medesimo determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento;
- b) ai sensi dell’art. 107 del Codice, per quanto di rilevanza per il presente accordo, il Ministero può consentire la riproduzione dei beni culturali che abbia in consegna, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d’autore;
- c) i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali, ai sensi dell’art. 108 del Codice, sono determinati nel relativo ammontare dall’autorità che ha in consegna i beni, tenendo conto dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni e dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente;
- d) più nel dettaglio, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 20 aprile 2005 recante “*Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*”, la riproduzione di beni culturali è autorizzata dal responsabile dell’Istituto che ha in consegna i beni stessi e la richiesta di riproduzione deve contenere l’indicazione degli scopi, dei tipi di utilizzazione, oltre che l’obbligo di rispettare i corrispettivi di riproduzione e di apporre sulle copie riprodotte la dicitura di cui all’art. 5, comma 4 dell’art. 4 del medesimo decreto. Ai sensi degli artt. 42 e 43 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, inoltre, i direttori delle Direzioni regionali Musei e i direttori degli istituti e musei dotati di autonomia speciale concedono l’uso dei beni culturali dati loro in consegna;
- e) ai sensi dell’art. 18 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, la Direzione generale Musei sovrintende al sistema museale nazionale e per tale ragione, può stipulare accordi-quadro con i soggetti privati proprietari di archivi fotografici, riguardanti l’intero sistema museale o parti omogenee di esso, sulla base e a valle dei quali i singoli direttori dei poli museali e dei musei



Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI

autonomi definiscono i conseguenti accordi applicativi di dettaglio;

- f) la Fondazione Alinari, interamente partecipata dalla Regione Toscana, ha ereditato l'archivio fotografico Alinari, molte immagini del quale riproducono beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei, ed intende creare un portale *online* con finalità di distribuzione e cessione a terzi per uso editoriale (riviste, periodici, e canali televisivi); la Soprintendenza archivistica per la Toscana, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ha emesso nei riguardi dell'archivio storico, in data 20 giugno 1980, dichiarazione di notevole interesse storico;
- g) la consultazione dell'archivio fotografico *online* può essere fatta con sistemi avanzati di protezione legale e tecnologica contro la pirateria, inclusa l'apposizione del *watermark*, grazie ad una banca dati che consente ricerche per soggetto, artista e località;
- h) è interesse delle parti del presente accordo disciplinare le modalità di riproduzione delle immagini dell'archivio della Fondazione di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei, ai sensi e nei limiti di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e di quanto chiarito nel parere dell'Ufficio legislativo prot. n. 27513 del 28 settembre 2016.

Ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1 Oggetto

Nelle more dell'entrata in vigore del Piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, con il presente atto si stipula un accordo-quadro tra la DG-Musei e Fondazione Alinari per la determinazione delle modalità, limiti e corrispettivi dovuti per la riproduzione (c.d. indiretta) di immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla Direzione generale Musei di cui all'art. 3, co. 3 lett. a) e b) del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 (Regolamento di organizzazione del Ministero) ed all'allegato 2 al D.M. 28 gennaio 2020 recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*", sulla base e a valle del quale i singoli direttori delle Direzioni regionali Musei e dei musei autonomi definiranno i conseguenti accordi applicativi di dettaglio.

Rimangono escluse le immagini dell'archivio dichiarato di interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per la Toscana in data 20 giugno 1980, in quanto patrimonio culturale di proprietà della Regione Toscana.

In ragione dell'appartenenza della Fondazione alla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 108, co. 3, è consentito l'uso da parte della Fondazione delle immagini a titolo gratuito per finalità di valorizzazione della Regione, purché attuate senza scopo di lucro.

Al di fuori della fattispecie sopra riportata, a seguito della conclusione degli accordi applicativi di dettaglio, è consentita alla Fondazione la riproduzione indiretta delle immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla Direzione generale Musei tratte da archivi di musei statali e cedute temporaneamente e in via non esclusiva dai responsabili dei singoli istituti (*i.e.* della Direzione regionale, dell'istituto o del museo autonomo) per distribuirle e cederle in uso a



Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI

terzi/commercializzarle per finalità editoriali (libri, riviste, cataloghi, periodici, giornali, progetti espositivi, culturali), cartacee o digitali, e per la produzione di articoli attribuibili alle classi merceologiche nn. 16 e 28 della “Classificazione di Nizza” – 11° edizione.

La concessione per progetti espositivi e culturali è limitata ai casi in cui gli stessi non abbiano alcun fine di lucro; contrariamente, l'utilizzatore delle immagini dovrà chiedere l'autorizzazione all'Istituto del Ministero presso cui è conservata l'opera cui l'immagine si riferisce e versare ad esso il corrispettivo che verrà di volta in volta fissato dal Direttore dell'Istituto.

La Fondazione si impegna, anche per eventuali partners, ad informare gli utilizzatori finali ed a farsi rilasciare dichiarazione sulla gratuità dei progetti in cui saranno utilizzate le immagini.

Delle immagini cedute, dovrà essere redatto e costantemente aggiornato un apposito elenco allegato all'accordo applicativo di dettaglio, quale condizione per il legittimo inserimento temporaneo delle immagini nell'Archivio fotografico della Fondazione, della messa *online* dell'immagine e della cessione in uso a terzi; tale elenco potrà essere modificato, ampliato ovvero ristretto su esplicito accordo scritto fra le parti.

In caso di acquisizione di nuove immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei da parte della Fondazione, troveranno applicazione le disposizioni del presente accordo e degli accordi applicativi di dettaglio dei quali dovrà essere contestualmente aggiornato l'elenco delle immagini allegato, quale condizione per il legittimo utilizzo delle nuove immagini acquisite.

La Fondazione, per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, potrà avvalersi di soggetti terzi i quali sono ugualmente tenuti al rispetto dell'accordo medesimo (così come degli accordi applicativi di dettaglio stipulati). Di detti soggetti terzi è allegato al presente accordo esplicito elenco, aggiornabile e/o modificabile tramite intesa scritta fra le parti. Resta inteso che la Fondazione risponderà nei confronti del Ministero dell'operato dei soggetti terzi di cui si avvale nell'adempimento del presente accordo (e di quelli applicativi di dettaglio a valle stipulati).

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo-quadro.

Art. 2

Protezione delle immagini

Tutte le immagini di cui è consentita la riproduzione dovranno essere poste in consultazione *online* a bassa risoluzione, non superiore a 480 x 480 *pixel*, e con marchiatura digitale visibile e invisibile e con espresso divieto di riproduzione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.M. 20 aprile 2005, ogni esemplare di riproduzione recherà



Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI

l'indicazione delle specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, bottega o ambito culturale, titolo, dimensioni, tecniche e materiali, provenienza, data), della sua ubicazione. Esso riporterà, altresì, l'indicazione dell'autore della fotografia e la dicitura che la riproduzione è avvenuta previa autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene, nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

Art. 3

Destinazione culturale delle immagini

L'utilizzazione da parte della Fondazione e, suo tramite, di terzi, delle immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei dovrà essere compatibile con la destinazione culturale delle stesse, con il loro carattere artistico e/o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale riprodotto.

Il Ministero inibirà la riproduzione / diffusione / utilizzo a qualsiasi soggetto ove accerti che ciò avvenga in modo non conforme a quanto prescritto dal presente accordo e dalle ulteriori norme applicabili, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente procurato.

È onere della Fondazione dare esplicito avvertimento ai terzi dei limiti, delle modalità e delle legittime finalità della riproduzione.

Art. 4

Corrispettivo

I corrispettivi connessi alle riproduzioni delle immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei e presenti nell'archivio della Fondazione saranno stabiliti per il tramite degli accordi applicativi di dettaglio che la Fondazione stipulerà con i direttori delle Direzioni regionali Musei ovvero dell'istituto o museo dotato di autonomia speciale (aventi in consegna i beni oggetto di riproduzione) nel rispetto dei seguenti parametri:

- il corrispettivo dovuto al Ministero dalla Fondazione per l'utilizzo delle immagini per finalità editoriali (libri, riviste, cataloghi, periodici, giornali, progetti espositivi, culturali), cartacee o digitali, dovrà essere corrispondente ad una **percentuale ricompresa tra il 25% e il 35%**, calcolata al netto dell'I.V.A., sull'importo fatturato dalla Fondazione per la riproduzione finalizzata all'utilizzo da parte propria e di terzi delle medesime e dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno in favore della direzione (della Direzione regionale Musei, dell'istituto o museo dotato di autonomia speciale) avente in consegna l'opera oggetto di riproduzione;
- il corrispettivo dovuto al Ministero dalla Fondazione per l'utilizzo delle immagini per produzione di articoli attribuibili alle classi merceologiche nn. 16 e 28 della "Classificazione di Nizza" – 11° edizione dovrà essere corrispondente ad una **percentuale ricompresa tra il 30% e il 40%**, calcolata al netto dell'I.V.A., sull'importo fatturato dalla Fondazione per la riproduzione finalizzata all'utilizzo, da parte propria e di terzi, delle medesime e dovrà essere



Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI

corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno in favore della direzione (della Direzione regionale Musei, dell'istituto o museo dotato di autonomia speciale) avente in consegna l'opera oggetto di riproduzione;

Art. 5

Controlli

La Fondazione dovrà trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, la documentazione inerente il fatturato annuo lordo: i) bilanci certificati (ovvero documentazione equivalente); ii) relazione asseverata del legale rappresentante della Fondazione e del collegio dei revisori dei conti (ovvero organo equivalente); iii) sintesi dei dati relativi all'esecuzione del presente accordo e dell'accordo applicativo di dettaglio.

Nell'ambito della documentazione suddetta, la Fondazione evidenzierà anche i proventi derivanti dall'attività oggetto del presente accordo svolta da terzi soggetti dei quali la stessa si avvale, oltre alla specificazione dei corrispettivi perciò dovuti ed erogati in favore degli istituti.

La Fondazione permetterà, altresì, ad un rappresentante del Ministero l'eventuale accesso presso i propri locali al fine di verificare i contratti effettivamente stipulati dalla Fondazione (e/o dai soggetti terzi di cui si avvale) e i terzi per le riproduzioni fotografiche oggetto del presente accordo e, in generale, la veridicità di quanto relazionato.

La documentazione complessiva dovrà essere trasmessa alla Direzione generale Musei; a ciascuna direzione (della Direzione regionale musei, dell'istituto o del museo autonomo) avente in consegna i beni culturali oggetto di riproduzione fotografica dovrà essere trasmessa la documentazione pertinente alle singole riproduzioni.

Oltre alle responsabilità penali relative alla formazione o all'uso di atti falsi, la violazione di tali condizioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto senza necessità di diffida, fatto salvo il risarcimento del danno, anche di immagine, procurato al Ministero.

Non è consentito un diverso utilizzo, da parte della Fondazione o di terzi, delle immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla Direzione generale Musei per cui è concessa la riproduzione.

Ogni eventuale utilizzazione diversa da quelle regolamentate dal presente atto dovrà formare oggetto, di volta in volta, di specifico accordo.

Di tale circostanza, la Fondazione si impegna altresì a dare esplicita informazione ai propri clienti.

Le parti consentono la segnalazione nei propri siti *on line* di un collegamento telematico ipertestuale di reciproco rimando secondo modalità da concordare.

Art. 6

Normativa sopravvenuta

Nell'ipotesi di entrata in vigore di nuove norme regolanti l'uso delle immagini e gli importi dovuti al Ministero a titolo di corrispettivi per la riproduzione di immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei, il presente accordo si intenderà automaticamente modificato ed integrato



Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI

dalla disciplina normativa nelle parti divenute incompatibili.

Art. 7

Durata e Recesso

Il presente accordo-quadro non istituisce diritti di esclusiva nei confronti della Fondazione, anche nel periodo della sua durata.

La durata del presente accordo-quadro è fissata in 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le parti potranno recedere dal presente accordo, comportando ciò il recesso anche dagli accordi applicativi stipulati con gli istituti, con preavviso minimo di giorni 45 a mezzo p.e.c. o raccomandata a/r. Il recesso, comunque, non spiegherà effetti sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 8

Comunicazioni fra le parti

Ogni comunicazione dovrà essere fatta per iscritto e sarà valida ed efficace se indirizzata presso la sede di ciascuna parte come individuata in epigrafe del presente accordo.

Art. 9

Modifica

Ogni modifica ed integrazione del presente accordo, diversa da quella prevista all'art. 7, dovrà essere concordata e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Art. 10

Foro competente

Le parti convengono che ogni possibile controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente accordo, se non risolta in via stragiudiziale, sarà assoggettata alla giurisdizione del Foro di Roma.

Art. 11

Spese

Il presente atto verrà registrato, in caso d'uso, a spese della Fondazione.

Roma, 16 dicembre 2020

Per il Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo
Il Direttore generale Musei
Prof. Massimo Osanna

Firmato digitalmente da
MASSIMO OSANNA

CN = OSANNA MASSIMO
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO
C = IT

Per la Fondazione Alinari per la
Fotografia
Il rappresentante legale p.t.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Via di San Michele, 22 - 00153 Roma - tel. +39 06 6723.4930
E-mail: dg-mu@beniculturali.it - E-mail certificata: mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

ACCORDO APPLICATIVO DI DETTAGLIO (Bozza)

_____ (Denominazione istituto, *i.e.* Direzione regionale ovvero istituto o museo dotato di autonomia speciale), in persona del Direttore _____ (indicare nome, cognome del Direttore), con sede a _____, in via _____, in seguito anche solo “Istituto”

E

_____ (denominazione operatore economico), in persona del legale rappresentante *p.t.* _____, con sede in _____, Via _____, in seguito anche solo “Operatore”

PREMESSO CHE

La Direzione generale Musei, in persona del suo Direttore generale, in data _____ ha sottoscritto con l'Operatore l'accordo-quadro (Allegato 1), per il periodo _____, avente ad oggetto la determinazione delle modalità, dei limiti e dei corrispettivi dovuti per la riproduzione (c.d. indiretta) di immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla Direzione generale Musei sulla base e a valle del quale il singolo direttore dell'istituto definisce l'accordo applicativo di dettaglio, nel rispetto dei parametri stabiliti nell'accordo-quadro medesimo.

Con il presente accordo applicativo di dettaglio sono stabiliti in concreto i corrispettivi dovuti all'Istituto avente in consegna l'opera oggetto di riproduzione da parte dell'Operatore, tenuto conto dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano.

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Le disposizioni di cui all'accordo-quadro citato in premessa ed allegato si intendono integralmente riportate nel presente accordo.

Art. 3

È consentita all'Operatore la riproduzione (c.d. indiretta) delle immagini di beni assegnati allo scrivente Istituto ad oggi già presenti nell'archivio fotografico dell'Operatore, oggetto di

esplicita elencazione allegata al presente accordo (Allegato 2) e per le finalità indicate all'articolo seguente.

Art. 4

I corrispettivi dovuti all'Istituto sono determinati come segue, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'accordo-quadro:

- a) il corrispettivo dovuto per l'utilizzo delle immagini per finalità editoriali (libri, riviste, cataloghi, periodici, giornali, progetti espositivi, culturali), cartacee o digitali, corrisponde alla percentuale del ____% (non inferiore al 25% e non superiore al 35%, come stabilito nell'accordo-quadro), calcolata al netto dell'I.V.A., sull'importo fatturato dall'Operatore per la concessione del diritto di riproduzione finalizzata all'utilizzo da parte propria e di terzi delle medesime e dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno in favore dell'Istituto; ai predetti fini, in caso di utilizzo da parte della stessa _____, il prezzo per la concessione del diritto di riproduzione sarà pari alla media dei prezzi fatturati a terzi nell'anno di riferimento per casi analoghi. In mancanza di vendite effettuate verso terzi si farà riferimento al listino prezzi ufficiale;
- b) il corrispettivo dovuto per l'utilizzo delle immagini per la produzione di articoli attribuibili alle classi merceologiche nn. 16 e 28 della "Classificazione di Nizza" – 11° edizione corrisponde alla percentuale del ____% (non inferiore al 30% e non superiore al 40%, come stabilito nell'accordo-quadro), calcolata al netto dell'I.V.A., sull'importo fatturato dall'Operatore per la concessione del diritto di riproduzione finalizzata all'utilizzo, da parte propria e di terzi, delle medesime e dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno in favore dell'Istituto. ai predetti fini, in caso di utilizzo da parte della stessa _____, il prezzo per la concessione del diritto di riproduzione sarà pari alla media dei prezzi fatturati a terzi nell'anno di riferimento per casi analoghi. In mancanza di vendite effettuate verso terzi si farà riferimento al listino prezzi ufficiale;

Art. 5

I corrispettivi dovranno essere corrisposti sul c/c dell'Istituto n. _____ codice IBAN _____ e con le modalità previste dall'accordo-quadro.

Art. 6

Il presente accordo non istituisce diritti di esclusiva nei confronti dell'Operatore, anche nel periodo della sua durata.

Il presente accordo è limitato alla vigenza dell'accordo-quadro a monte stipulato.

Le parti potranno recedere dal presente accordo con preavviso minimo di giorni 45 a mezzo p.e.c. o raccomandata a/r. Il recesso, comunque, non spiegherà effetti sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 7

Nell'ipotesi di entrata in vigore di nuove norme regolanti l'uso delle immagini e gli importi dovuti al Ministero a titolo di corrispettivi per la riproduzione di immagini in consegna al

Ministero, il presente accordo si intenderà automaticamente modificato ed integrato dalla disciplina normativa nelle parti divenute incompatibili.

Art. 8

Ogni comunicazione dovrà essere fatta per iscritto e sarà valida ed efficace se indirizzata presso la sede di ciascuna Parte come indicato in epigrafe del presente accordo.

Art. 9

Ogni modifica ed integrazione del presente accordo, diversa da quella prevista all'art. 7, dovrà essere concordata fra le Parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Art. 10

Le Parti convengono che ogni possibile controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente accordo, se non risolta in via stragiudiziale, sarà assoggettata alla competenza del Foro di _____ (indicare il foro competente in base alla sede dell'Istituto).

Art. 11

Il presente atto verrà registrato, in caso d'uso, a spese dell'Operatore.

Allegati:

- 1) Accordo-quadro stipulato dalla Direzione generale Musei e dall'Operatore;
- 2) Elenco delle immagini di beni culturali di cui all'art. 3 del presente Accordo applicativo di dettaglio.

_____, ____ _

Per (Denominazione dell'Istituto)

Il Direttore

.....

Per (Denominazione dell'Operatore)

Per (Denominazione dell'Operatore)

Il legale rappresentante *p.t.*

.....
